

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 1987
che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/87 della Commissione, del 22 giugno 1987, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio ⁽³⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera

di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 1734/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1734/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 39.